REGOLAMENTO (CE) N. 1118/96 DELLA COMMISSIONE

del 21 giugno 1996

che stabilisce, per la campagna di commercializzazione 1995/1996, l'importo definitivo dell'aiuto per i foraggi essiccati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio, del 21 febbraio 1995, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1347/95 [2], in particolare l'articolo 18,

considerando che il regolamento (CE) n. 603/95 fissa, all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, l'importo dell'aiuto da versare alle imprese di trasformazione per i foraggi disidratati e rispettivamente per i foraggi essiccati al sole, prodotti nel corso della campagna di commercializzazione 1995/1996, limitatamente ai quantitativi massimi garantiti di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 3 dello stesso regolamento;

considerando che le comunicazioni degli Stati membri alla Commissione effettuate a norma dell'articolo 15, lettera a), secondo trattino del regolamento (CE) n. 785/95 della Commissione, del 6 aprile 1995, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 620/96 [4], evidenziano che i quantitativi massimi garantiti suddetti non sono stati superati;

considerando che è pertanto opportuno disporre il versamento integrale ai beneficiari dell'aiuto di cui al regolamento (CE) n. 603/95, sia per i foraggi disidratati che per i foraggi essiccati al sole;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1995/1996, l'aiuto per i foraggi essiccati previsto dal regolamento (CE) n. 603/95, il cui importo è fissato all'articolo 3, paragrafo 2 di tale regolamento per i foraggi disidratati e all'articolo 3, paragrafo 3 per i foraggi essiccati al sole viene versato integralmente.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 63 del 21. 3. 1995, pag. 1.
[2] GU n. L 131 del 15. 6. 1995, pag. 1.
[3] GU n. L 79 del 7. 4. 1995, pag. 5.
[4] GU n. L 89 del 10. 4. 1996, pag. 3.